

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
6	Attualità	27/01/2017	APPALTI PIU' VELOCI PER L'EMERGENZA (M.Frontera/G.Latour)	2
37	Edilizia e immobiliare	27/01/2017	VENDITA ANTICIPATA E COSTRUZIONE: RESTA IL BONUS PRIMA CASA (S.Morina)	4
36	Edilizia e immobiliare	27/01/2017	IVA, IMMOBILI A DEFINIZIONE AMPIA (M.Balzanelli)	5
Testata: ITALIA OGGI				
43	Cronache Ance	27/01/2017	RIFORMA, SUBAPPALTI DA RIVEDERE (A.Mascolini)	7
1	Attualità	27/01/2017	DECARO (ANCI): MENO BUROCRAZIA E PIU' POTERI AI SINDACI (F.Cerisano)	10
1	Appalti e lavori pubblici	27/01/2017	AVVISI E BANDI DI GARA CON OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI (M.Barbero)	11
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.ILSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Appalti e lavori pubblici	27/01/2017	APPALTI, MORATORIA DI SEI MESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE REGOLE SUI LIVELLI DI PROGETTAZIONE	12
1	Appalti e lavori pubblici	27/01/2017	APPALTI/2. COMMISSIONE AMBIENTE, FRENO ALLE DEROGHE PER IL G7 NEL DECRETO SUD	14
1	Appalti e lavori pubblici	27/01/2017	INFRASTRUTTURE PUBBLICO-PRIVATO, FLOP DEL PROJECT BOND NONOSTANTE GLI SCONTI FISCALI	15
Testata: EDILPORTALE.COM (WEB)				
	Cronache Ance	27/01/2017	SISMABONUS, DELRIO: CLASSIFICAZIONE SISMICA ENTRO FEBBRAIO	17

Il terremoto

LE MISURE ALLO STUDIO DEL GOVERNO

Le deroghe al codice

La procedura negoziata sarà consentita oltre il limite attuale del milione di euro

La riforma della Protezione civile

Il Ddl verso il sì al Senato con modifiche, servirà un nuovo passaggio alla Camera

Appalti più veloci per l'emergenza

Incontro Gentiloni-Regioni: nuovo decreto per rendere più rapidi i cantieri - Ampliato ricorso alla trattativa privata

Massimo Frontera**Giuseppe Latour**

ROMA

Gli appalti per l'emergenza mettono il turbo. Il decreto annunciato dal premier Paolo Gentiloni per la prossima settimana conterrà misure per rendere più rapidi i cantieri, a cominciare dal ricorso alla procedura negoziata (cioè la trattativa privata) che sarà consentita oltre l'attuale limite del milione di euro. Misure anche sullo smaltimento delle macerie, con le Regioni che subentrano al commissario nella redazione dell'apposito piano. Più spazio anche alle diocesi nelle prime misure di intervento sugli edifici di culto sottoposti a tutela. Di questo si è parlato nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi con il commissario Vasco Errani, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e le Regioni.

In Parlamento, intanto, il Ddl di riforma della Protezione civile ieri è uscito dal pantano nel quale era finito dallo scorso ottobre e si avvia a grandi passi verso l'approvazione in seconda lettura al Senato. Anche se va segnalato un intoppo: le commissioni sono state costrette, dopo un lungo braccio di ferro, a portare due modifiche al testo. Servirà, quindi, una terza lettura alla Camera.

Il decreto in arrivo

L'utilizzo della trattativa privata anche oltre il limite del milione di euro diventerà la regola per gli appalti per l'emergenza, indipendentemente da chi sarà la stazione appaltante: al posto di una procedura aperta, che prevede il bando e relative offerte, basterà interpellare al meno cinque imprese e poi selezio-

nare la migliore. Quanto all'aggiudicazione, la regola sarà il criterio tecnico-economico (offerta economicamente più vantaggiosa), ma con opzione - e qui la novità, se confermata, sarebbe rilevante - per il massimo ribasso. Sui beni culturali si rafforzano i poteri delle diocesi che potranno operare con interventi urgenti e affidamenti ai progettisti relativi agli edifici di culto tutelati dalla Soprintendenza.

Nel provvedimento ci saranno chiarimenti di carattere normativo su poteri e competenze delle amministrazioni, per evitare le lacune

vergenza è scaturito un rallentamento. «Alla fine ci siamo resi conto che l'unica strada era modificare il testo, secondo le richieste della Ragioneria», spiega il capogruppo del Pd in commissione Ambiente Stefano Vaccari. Ieri mattina, allora, sono arrivate due iniziative chirurgiche. Ed è stato dato mandato per l'Aula ai relatori, Massimo Caleo e Stefano Collina. «Cominceremo martedì - dice proprio Caleo - dopo il Ddl sul contrasto al cyberbullismo, con la volontà di chiudere entro la prossima settimana. Poi speriamo in un'approvazione rapida a Montecitorio».

LE ALTRE NORME DEL DL

Per il piano di smaltimento delle macerie le Regioni subentrano al commissario, più poteri alle diocesi per il recupero degli edifici di culto

di carattere operativo soprattutto nei piccoli enti. Più difficile che nel decreto possano già approdare ulteriori misure di sostegno alle imprese - danno indiretto e no tax area - attualmente al vaglio dei tecnici.

Il Ddl Protezione civile

Passando al Ddl, firmato dalla responsabile ambiente del Pd Chiara Braga, l'accelerazione di ieri sblocca una situazione che era ferma da ottobre. Lo stallone era nato da una relazione della Ragioneria, che aveva chiesto alle commissioni del Senato un coordinamento maggiore con alcune regole di finanza pubblica. L'intenzione della maggioranza, però, era di chiudere la partita senza modifiche. Da questa di-

Superare il sistema attuale

Nel merito il Ddl riorganizza la Protezione civile, partendo dalla sua legge istitutiva (n. 225/1992) e dalle successive stratificazioni, confermando la struttura "poli-centrica" con articolazioni territoriali. L'idea di fondo è superare il sistema attuale, nel quale ogni procedura viene gestita in maniera diversa, creando invece uno standard. Quindi, stop alla dittatura delle ordinanze. Gli strumenti di finanziamento del Dipartimento di Palazzo Chigi andranno regolati in maniera organica, così come le procedure contabili per i commissari. Un tema che riguarda anche i risarcimenti: non saranno più affidati a provvedimenti per i singoli territori, con disparità di trattamento. Le regole per il ristoro dei danni andranno fissate a monte. E il ragionamento vale anche per gli appalti: nell'immediato saranno utilizzati strumenti rapidi di acquisto dei beni e servizi e, a valle dell'intervento, scatteranno i controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli interventi

IL NUOVO DECRETO PPER LE EMERGENZE



GARE

Largo alla procedura negoziata (cioè alla trattativa privata), che diventerà il principale riferimento per tutti gli affidamenti legati alla fase dell'emergenza. La procedura prevede che la stazione appaltante contatti almeno cinque imprese, e scelga poi la migliore offerta, in base al criterio tecnico-economico oppure al minor prezzo.



MACERIE

Nella redazione del piano per lo smaltimento delle macerie gli enti territoriali guadagnano un ruolo principale mentre il commissario alla ricostruzione fa un passo indietro. Sarà questo il chiarimento atteso nel provvedimento in arrivo che fa ordine nelle competenze "partecipate" dal commissario e dai suoi vice (cioè i presidenti delle quattro Regioni).



PRIMO INTERVENTO

Chiarimenti normativi per definire meglio "chi fa che cosa" nelle misure di intervento immediatamente successivi a un'emergenza di vario tipo. Saranno esplicitati compiti, competenze, poteri e strumenti per evitare lacune nella fase di intervento sul posto oppure nel coordinamento tra le diverse forze.

LA RIFORMA DELLA PROTEZIONE CIVILE



RIORDINO

Il disegno di legge delega, da attuare entro il termine di nove mesi, riorganizza tutte le regole in materia di Protezione civile, partendo dalla legge istitutiva del 1992 e dalle sue successive stratificazioni. L'obiettivo di fondo del testo è superare il sistema attuale, nel quale ogni emergenza viene gestita in maniera diversa, creando uno standard unico di risposta ai territori.



RISARCIMENTI

La standardizzazione più importante scatta in tema di risarcimenti. Le agevolazioni, i contributi e le altre forme di ristoro non saranno più differenziate per le singole emergenze, ma saranno basate su criteri omogenei «per l'intero territorio nazionale», fissati a monte e applicati volta per volta alle diverse calamità. Si cerca, così, di evitare ogni disparità.



APPALTI

In base al Ddl la Protezione civile avrà a disposizione strumenti di acquisizione rapida di forniture, servizi e lavori per ottenere un'efficacia massima nelle situazioni di emergenza. A valle degli interventi saranno, poi, previste «trasparenti procedure di verifica successiva», per garantire "ex post" il rispetto delle regole in materia di appalti.



Agenzia delle Entrate. Favoriti i contribuenti

Vendita anticipata e costruzione: resta il bonus prima casa

Salvina Morina
Tonino Morina

Il Fisco si ravvede e amplia i benefici "prima casa". L'agevolazione per l'acquisto della prima casa non si "perde" nel caso di vendita effettuata prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell'acquisto, se il contribuente **costruisce su un proprio terreno** un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione della precedente casa.

Sono queste le nuove indicazioni dell'agenzia delle Entrate, contenute nella **risoluzione 13/E** del 26 gennaio

2016 e n. 13550 del 1° luglio 2016, nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato che «deve ritenersi che abbia soddisfatto l'onere di legge il contribuente che, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale. E ciò a prescindere dall'epoca di acquisto di detto terreno».

Sulla base del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in cui venga alienato l'immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione, su un terreno di cui era proprietario il contribuente al momento dell'alienazione dell'immobile agevolato, evita la decadenza dal beneficio fiscale. Al riguardo, si ricorda che i benefici fiscali sulla prima casa spettano a condizione che si tratti di casa di categoria catastale classificata o classificabile nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Nella stessa risoluzione, l'agenzia delle Entrate, intende mettere lo stop alle liti in corso, invitando gli uffici a riesaminare le controversie pendenti in materia e, se l'attività non è conforme ai principi espressi dalla Cassazione, gli stessi uffici devono abbandonare la pretesa tributaria, se non sono sostenibili altre questioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTO

La cessione non fa perdere l'agevolazione se si edifica su un proprio terreno entro un anno un immobile da adibere a prima casa

2017, che, rivedendo precedenti chiarimenti, si adegua ai principi espressi dai giudici di legittimità.

Per la Cassazione, per impedire la decadenza dell'agevolazione "prima casa", ciò che rileva è l'edificazione di un immobile da adibere ad abitazione principale entro un anno dalla cessione infraqinquennale del precedente immobile.

Per conservare i benefici fiscali, il contribuente, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva usufruito, deve realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di avervi effettivamente la propria abitazione principale (sentenza n. 24253 del 27 novembre 2015).

Questi principi sono stati ribaditi ulteriormente nelle sentenze della Suprema Corte n. 18214 del 16 settembre



Regole Ue. Dal 2017 in vigore una nuova definizione, ma resta incerto il coordinamento con disposizioni e interpretazioni nazionali

Iva, immobili a definizione ampia

Nella fase transitoria opportuno adottare una linea comprensiva sulle sanzioni

FOCUS

PAGINA A CURA DI

Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Dal 2017 sono in vigore le **regole comunitarie** che definiscono il concetto di **immobile** ai fini Iva e che ne individuano i servizi collegati. La latitanza di una definizione di derivazione comunitaria di bene immobile ha comportato, nel tempo, un notevole sforzo interpretativo da parte dei contribuenti e delle amministrazioni dei diversi Stati Ue. Le nuove disposizioni non solo dovrebbero ridurre le contestazioni relative alle operazioni con soggetti non residenti, ma possono avere un impatto diretto anche sulle norme interne, come quella del reverse charge su determinati servizi relativi a edifici.

L'articolo 13 ter del regolamento (Ue) n. 282/2011, introdotto dal regolamento n. 1042/2013 con effetto dal 2017, definisce il concetto di bene immobile ai fini Iva, indicando

chiaramente che tale definizione deve essere utilizzata ai fini della corretta applicazione dell'imposta, in genere, visto l'esplicito riferimento alla direttiva 2006/112/Ce senza limitazione alcuna.

Quanto previsto dall'articolo 13 ter non dovrebbe quindi essere considerato solo per individuare il luogo in cui rileva l'operazione ("territorialità") ma anche per una corretta attuazione di qualsiasi altra disposizione Iva che si riferisca a beni immobili. Nel diritto interno, una delle regole controverse a livello interpretativo è, senza dubbio, quella relativa ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici (articolo 17, comma 6, lett. a-ter, Dpr n. 633/72).

Tale disposizione, come osserva l'agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2015, fa testuale riferimento al concetto di edificio, e non di immobile, rilevandone l'assenza di una definizione in ambito Iva di questo concetto. Per colmare il vuoto normativo, l'Agenzia richiama quindi, oltre all'articolo 2 del Dlgs n. 192/2005, la circola-

re del ministero dei Lavori pubblici n. 1820/1960 che "parifica" i concetti di edificio e fabbricato. Le Entrate evidenziano poi che vanno escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni aventi a oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso. Si potrebbe allora affermare che, dal momento che la norma domestica richiama il concetto di edificio, e non di immobile, nulla cambi rispetto al passato, potendosi ritenere ancora valide le precisazioni delle Entrate.

Tuttavia, va osservato che l'articolo 13 ter del regolamento n. 282/2011 individua come immobili, tra gli altri, «qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile». Questo significa che i concetti richiamati nella norma domestica sono ora presenti nella disposizione regolamentare che, in quanto tale, non necessita di recepimento da parte dei singoli Stati.

Considerato che, come si legge nelle note esplicative della Commissione Ue del 26 ottobre 2015, mentre per fabbricato s'intende una struttura (eretta dall'uomo) con un tetto e dei muri, come una casa o una fabbrica, il termine edificio ha un significato più ampio e comprende altre strutture tra le quali, ad esempio, opere di ingegneria civile, come ponti, dighe, centrali elettriche, eccetera.

L'Agenzia dovrebbe intervenire quanto prima al fine di (ri)parametrare le posizioni assunte nelle circolari 14/E e 37/E del 2015 e, soprattutto, di chiarire, come vorrebbe la logica, se il riferimento della norma interna al concetto di edificio debba essere inteso come relativo a edifici e fabbricati, nell'attuale accezione europea. In assenza di chiarimenti non dovrebbero essere sanzionati né i contribuenti che continuano a seguire le vecchie indicazioni, né coloro che si adeguano alle nuove definizioni. Diversamente, si gli uffici avrebbero "carta bianca" per contestare qualsiasi comportamento. E questo non è evidentemente ammissibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I possibili cambi di rotta

NOZIONE DI EDIFICIO

LA QUESTIONE

La Alfa Spa è stata incaricata di eseguire lavori di manutenzione su una diga ubicata in Italia, oltre a procedere alla realizzazione di una nuova parte di struttura. Per fare questo devono essere effettuate opere di demolizione. Queste ultime vengono tuttavia affidate a un soggetto terzo che provvederà a fatturare direttamente al committente

LA POSSIBILE SOLUZIONE

Se verrà confermato che l'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), Dpr n. 633/1972, si applica a "edifici" e "fabbricati", in base alla definizione comunitaria di immobile, che comprende anche tali fattispecie, le Entrate potrebbero concludere per l'applicazione del reverse charge in relazione alle opere di demolizione fatturate dal terzo al committente

PRESTAZIONI DEL NOTAIO

LA QUESTIONE

La B. GmbH, società tedesca senza stabile organizzazione in Italia, ha intenzione di acquistare un capannone nei pressi di Bologna da utilizzare come centro di stoccaggio delle proprie merci. Il notaio è incaricato di procedere a tutte le formalità del caso per procedere alla compravendita. Come dovrà emettere la fattura per le prestazioni effettuate?

LA POSSIBILE SOLUZIONE

In base alla circolare n. 37/E/2011 la prestazione del notaio rientra tra quelle "generiche" e, pertanto, andrebbe fatturata come fuori campo ex articolo 7-ter, con dicitura "inversione contabile". In base all'articolo 31bis, par. 2, lett. q), del regolamento (Ue) n. 282/2011, dal 2017 tale prestazione dovrebbe essere considerata relativa a un bene immobile e, quindi, fatturata con Iva

PRESTAZIONI LEGALI

LA QUESTIONE

La Gamma Srl detiene un immobile in Francia, concesso in locazione a una società spagnola. A fronte del mancato pagamento dei canoni, Gamma si affida a un professionista francese, incaricato di recuperare il credito e valutare la possibilità di azionare la clausola di recesso prevista nel contratto

LA POSSIBILE SOLUZIONE

In questo caso non si dovrebbe trattare di un servizio immobiliare in quanto, ai sensi dell'articolo 31 bis, par. 3, lett. h), reg. (Ue) n. 282, la prestazione non è specificamente connessa al trasferimento dell'immobile. L'oggetto della prestazione consiste, infatti, nel valutare e applicare una specifica clausola contrattuale

FIERE

LA QUESTIONE

La Teta Snc ha intenzione di esporre i propri beni in una fiera che si terrà a Barcellona. Provvede pertanto alla richiesta di locazione dello spazio espositivo (e dello stand) richiedendo anche di usufruire dei servizi di carico-scarico offerti dall'organizzatore della fiera. L'operazione deve essere assoggettata a Iva in Spagna o in Italia?

LA POSSIBILE SOLUZIONE

In base ai chiarimenti delle note esplicative della Commissione Ue, dal momento che, oltre a stand e relativo spazio espositivo, vengono forniti dall'ente fiera servizi aggiuntivi/correlati (anche solo uno), l'operazione non si considera relativa a immobile, dovendo così essere assoggettata a Iva in Italia tramite inversione contabile



Richieste di modifica del nuovo codice dei contratti da parte dei cosiddetti settori speciali

Riforma, subappalti da rivedere

Estendere fino a 5,2 mln la soglia per il massimo ribasso

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Snellire le procedure, aumentare la soglia per affidare con il massimo ribasso, limitare il vincolo del 30% sul subappalto. Sono queste alcune delle richieste di modifica al nuovo codice dei contratti pubblici che arrivano dal mondo dei cosiddetti «settori speciali» e in particolare dal settore ferroviario (Rfi) ascoltato il 24 gennaio, insieme ad Invitalia, dalle commissioni riunite ambiente e lavori pubblici di camera e senato sulle prossime modifiche del decreto 50/2017.

Si tratta della definizione del primo decreto correttivo del nuovo codice per cui ad oggi vale il termine del 19 aprile, visto che non risulta all'ordine del giorno alcuna richiesta di proroga. Anzi, sia dal ministero delle infrastrutture, sia in questi ultimi giorni anche dall'Ance, si ribadisce la linea di andare rapidamente verso una celere approvazione delle proposte di modifica del

Codice, anche nell'attuale situazione che vede completato soltanto parzialmente l'articolato iter di attuazione della riforma, che conta su più di 50 provvedimenti di cui poco più di una decina sono in vigore.

In sede parlamentare continuano però le audizioni e martedì scorso è stato Maurizio Gentile, a.d. e d.g. di Rete ferroviaria italiana (Rfi) a dare i voti al decreto 50, indicando i punti da correggere.

Preliminarmente Rfi ha espresso un giudizio complessivamente positivo sul nuovo codice dei contratti pubblici e ha fornito dati che sintetizzano l'effetto del nuovo codice degli appalti dal punto di vista dell'applicazione da parte del gruppo ferroviario: nel 2015 era stato concluso l'affidamento per più di 2 miliardi di euro, mentre nel 2016 le attività negoziali di Rfi sono state superiori ai 4 miliardi, grazie alle nuove risorse delle leggi di Stabilità.

A fronte di questo aumento, Rfi ha segnalato un elemento negativo determinato dall'allungamento dei tempi

delle attività negoziali legato alla mancanza di esperienza nell'applicazione delle nuove procedure così come disciplinate nel nuovo quadro normativo, che comunque il gruppo ferroviario ha iniziato ad applicare anche in assenza del completamento della cosiddetta «soft law».

Fra i fattori negativi Gentile ha posto l'accento anche sulla gestione più complessa del subappalto e sulla disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal nuovo Codice: in questo caso (l'offerta economicamente più vantaggiosa, ndr) la proposta è quella di portare da un milione fino alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro, ndr) il limite entro il quale si possa aggiudicare le gare con il massimo ribasso in presenza del progetto esecutivo, perché così si ridurrebbero i tempi di aggiudicazione. Sulla disciplina del subappalto, più complessa rispetto al passato, si è detto d'accordo sulla limitazione del 30% (applicazione del limite soltanto alla «categoria

prevalente»).

Richiesto anche un intervento sull'articolo 29 («Principi in materia di trasparenza») del nuovo codice degli appalti che prevede maggiori adempimenti amministrativi e pubblicitari, con «un forte appesantimento della pubblicazione degli atti».

Il subappalto è stato oggetto di attenzione anche nell'audizione dell'ad di Invitalia: Domenico Arcuri ha posto dei dubbi interpretativi sull'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori. In generale, comunque, anche da Invitalia è giunto un giudizio positivo sia sull'importanza del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa che sugli effetti positivi del metodo antiturbativa e sull'obiettivo di ridurre il numero delle stazioni appaltanti. Perplesità sono state espresse in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, in particolare sul livello di soccombenza nel contenzioso quale criterio per la valutazione che andrebbe precisato meglio.

© Riproduzione riservata



Fondo per finanziare la progettazione. Richieste entro marzo

Bonifica amianto, 5 mln per gli edifici pubblici

Dal 30 gennaio al 30 marzo gli enti pubblici potranno fare richiesta di finanziamento per la progettazione di interventi di bonifica dall'amianto in edifici di loro proprietà; 5,5 milioni i fondi a disposizione e più di 6 ogni anno per il 2017 e il 2018; necessaria una relazione tecnica asseverata da un professionista. Lo prevede il bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2017 con il quale viene avviata la procedura pubblica, destinata agli enti pubblici per il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal decreto del ministero dell'ambiente del 21 settembre 2016 (si veda l'anticipazione pubblicata su *ItaliaOggi* di giovedì 26 gennaio 2016).

Si tratta del fondo di 5,536 milioni (6,018 milioni sono previsti per ciascun anno nel 2017 e nel 2018) che servirà a coprire i costi di progettazione fino a un massimo, per ogni intervento, di 15 mila euro, anche a copertura dei corrispettivi da porre a base di gara.

Gli interventi finanziabili saranno soltanto quelli concernenti edifici e strutture di proprietà degli enti pubblici e destinate allo svolgimento delle attività dell'ente o di attività di interesse pubblico. Il bando precisa che per progettazione preliminare e definitiva si intendono i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque finalizzati e necessari alla redazione dello stesso.

Gli interventi finanziabili saranno quelli relativi ai lavori di rimozione dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche, compreso lo smaltimento, anche previo trattamento in apposte strutture, da effettuarsi nel rispetto della normativa

ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegata una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, trasmessa attraverso l'applicativo presente sul portale e adottata in conformità al modello di cui all'allegato A al bando stesso. In particolare, nella relazione devono essere specificati: la destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali; le modalità di intervento di bonifica proposto; la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento; il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.

Ogni ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento per la progettazione di un singolo intervento, ma l'intervento potrà riguardare anche più edifici o unità locali, sempre nel rispetto del limite complessivo di 15 mila euro. Le domande dovranno essere presentate dal 30 gennaio al 30 marzo 2017 tramite l'applicativo presente nel portale del ministero dell'ambiente all'indirizzo www.amiantopa.minambiente.ancitel.it. Priorità verrà data agli interventi relativi a edifici entro un raggio non superiore a 100 metri dalle scuole, parchi, ospedali e impianti sportivi (40 punti) ma 10 punti saranno previsti anche per interventi per i quali vi sia un progetto cantierabile in 12 mesi, o ad interventi in siti in cui sia stata già segnalata la presenza di amianto o collocati all'interno di un sito di interesse nazionale o inseriti nella mappatura dell'amianto in base al dm 101 del 2003.

— © Riproduzione riservata —

L'OFFERTA NON PUÒ ESSERE ESCLUSA

In gara anche se il costo della sicurezza è zero

È illegittima l'esclusione per l'offerta tecnica che indica costi per la sicurezza aziendale interna pari a zero; va sempre verificata nella sostanza la congruità della quantificazione. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza del 19 gennaio 2017 n. 223 relativa a un appalto di servizi in cui la ditta aggiudicataria aveva presentato una offerta tecnica in cui aveva dichiarato di non sostenere costi interni per la sicurezza aziendale.

I giudici hanno escluso che l'indicazione di oneri interni per la sicurezza di importo pari a zero possa determinare l'esclusione del concorrente per motivi di ordine formale, ed in particolare per violazione del citato art. 87, comma 4, dlgs n.163 del 2006 e, nel caso di specie, del bando di gara. Per il collegio giudicante in questi casi occorre andare a verificare il dato sostanziale e non è ammesso fermarsi al puro riscontro formale. Pertanto se viene riportato un importo negativo, cioè che nessuna spesa il concorrente sosterebbe per questa voce, «ogni questione di verifica del rispetto dei doveri concernenti la salute e sicurezza sul lavoro si sposta dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione». Era stata l'adunanza plenaria del Consiglio di stato (27 luglio 2016, n.19) a precisarlo ancorché nel caso di specie lo scorporo di questa voce fosse espressamente richiesto dalla lex specialis. Anche in quel caso il Consiglio di stato aveva dato rilievo agli aspetti di ordine sostanziale relativamente ai costi minimi di sicurezza aziendale per le gare bandite anteriormente all'entrata in vigore del cosiddetto nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), come appunto quella oggetto del giudizio (mentre successivamente lo stesso Consiglio di stato ha negato la possibilità di escludere per mancata specificazione nell'offerta degli oneri per la sicurezza aziendali).

Inoltre, ricorda la sentenza, l'assenza di costi per la sicurezza aziendale per un servizio di ordine intellettuale quale quello qui in contestazione non appare incongruo, così come ha ritenuto, nel marzo scorso la stessa quinta sezione con la sentenza 16 marzo 2016, n. 1051.

— © Riproduzione riservata —

DL PROTEZIONE CIVILE

Decaro (Anci): meno burocrazia e più poteri ai sindaci

Cerisano a pag. 41



Antonio Decaro

Il presidente Anci a Gentiloni: scriviamo insieme il dl. E sulle province: legge Delrio inattuata

Regole chiare sulle emergenze

Meno burocrazia, accordo quadro sulla manutenzione

DI FRANCESCO CERISANO

L'emergenza terremoto non deve essere aggravata dalla burocrazia. E sull'attività di programmazione e prevenzione della Protezione civile è necessario un maggiore coinvolgimento dei sindaci. Su cui non possono essere scaricate responsabilità altrui. **Antonio Decaro**, presidente dell'Anci, chiede ancora una volta al governo di «fidarsi» dei primi cittadini. «Perché non è possibile che per mettere in sicurezza un campanile pericolante un sindaco abbia le mani legate, dovendo prima aspettare sopralluoghi e relazioni ministeriali». E sulla situazione di estrema difficoltà in cui versano le province, chiamate a garantire la viabilità su 130 mila km di strade, il sindaco di Bari ammette: «Non è un problema di risorse, quelle basterebbero se venissero utilizzate solo per gestire le funzioni provinciali, il problema è che molte regioni, ma anche molti ministeri hanno lasciato alle province funzioni di loro competenza».

Domanda. Presidente, il premier Gentiloni ha annunciato al senato il varo

di un decreto legge per accelerare le procedure necessarie a fronteggiare le emergenze e la ricostruzione. Voi avete chiesto di essere coinvolti nella stesura del testo. Temete di essere lasciati soli?

Risposta. Siamo sul chi va là dopo che la Commissione nazionale grandi rischi in un report della scorsa settimana ha disegnato scenari allarmanti nelle quattro regioni colpite dal terremoto chiedendoci di effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici a partire dalle scuole. Sarebbe molto più utile e corretto, sul piano istituzionale, far convocare dai prefetti un tavolo di confronto tra comuni, province e regioni. È vero che il sindaco è autorità di protezione civile, ma è altrettanto vero che opera nell'ambito di indirizzi dettati da altri livelli di governo. Altrimenti si rischia che ogni comune faccia da sé. La «filiera dell'emergenza» ha bisogno di regole certe.

D. Regole, appunto. Secondo lei ce ne sono troppe nella gestione delle emergenze post terremoto?

R. Molte procedure sono state snellite col Codice appalti,

ma in materia di protezione civile si può fare di più. Non mi riferisco all'attività di soccorso dei volontari, di cui nessun sindaco si è mai lamentato, ma all'attività di programmazione e prevenzione. Va bene la trasparenza, vanno bene i controlli in funzione anticorruzione, ma attenzione a non passare da un eccesso all'altro. Ricordo che con la legge 225 (quella che nel 1992 ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile ndr) abbiamo realizzato i mondiali di nuoto di Roma. Oggi però se il sindaco di un comune terremotato deve mettere in sicurezza un campanile deve aspettare l'arrivo e la relazione del tecnico dei Beni culturali. E nel frattempo il campanile va giù.

D. Cosa proponete?

R. Siamo convinti che la prevenzione vada fatta a monte, attraverso un accordo quadro con i sindaci e i presidenti di provincia per esempio sulla manutenzione ordinaria.

D. Le province, con oltre 3 miliardi di tagli ai trasferimenti dal 2015, sono vicine al collasso e non riescono a garantire la manutenzione delle strade e delle scuole. L'emergenza degli ultimi

giorni ha rilanciato queste difficoltà, tanto che l'Upi ha chiesto al governo un decreto legge con risorse aggiuntive. Ci volevano il terremoto e la neve per capire che qualcosa nell'attuazione della legge Delrio è andato storto?

R. Le province fanno bene a lamentarsi, ne hanno tutte le ragioni. Ma con sincerità va detto che non è solo un problema di risorse. Quelle sarebbero bastate se fossero servite per coprire esclusivamente le funzioni provinciali. Il problema è che molte regioni, e anche qualche ministero, hanno lasciato in capo alle province funzioni che avrebbe dovuto acquisire con i relativi costi. Non nascondiamoci dietro giri di parole: la legge Delrio non è stata completamente attuata.

D. Su questo nei giorni scorsi ha battibeccato con il sottosegretario Bressa...

R. La legge Delrio l'ha fatta lo stato. Non è colpa nostra se le regioni non l'hanno attuata lasciando alle province funzioni come quelle del supporto scolastico o del trasporto disabili. Per non parlare dei ministeri. A Bari le spese per l'Accademia delle belle arti le sostiene la città metropolitana invece che il Miur. Questo è inaccettabile.

APPALTI

Avvisi e bandi di gara con obbligo di pubblicazione sui quotidiani

Barbero a pag. 42

Lo prevede il decreto del Mit. In attesa della piattaforma Anac, resta la pubblicazione in G.U.

Appalti, massima trasparenza

Avvisi e bandi vanno ancora pubblicati sui quotidiani

Pagina a cura
DI MATTEO BARBERO

Confermato l'obbligo di pubblicare avvisi e bandi di gara sui quotidiani con modalità differenziate a seconda dell'oggetto e dell'importo. E quanto, in estrema sintesi, prevede il dm Infrastrutture 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017 (si veda ItaliaOggi di ieri). Il provvedimento dà attuazione all'articolo 73, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016). Tale disposizione ha rimesso a un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'Anac, la definizione degli indirizzi e delle modalità di pubblicazione, «anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata». Nelle more, l'art. 9, comma 4, del decreto mille proroghe (dl 244/2016) aveva prorogato la disciplina precedente (art. 66, comma 7, del dlgs 163/2006), disponendone il superamento

proprio a decorrere dall'entrata in vigore del «decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

Per gli avvisi e i bandi di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice (ossia 5,2 milioni di euro per i lavori, 209.000 euro per servizi e forniture), è richiesta la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Per i lavori o concessioni di importo inferiore alla predetta soglia (5,2 milioni di euro), ma superiore a 500.000 euro, basta pubblicare il bando o l'avviso, sempre per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale.

Per gli altri affidamenti (lavori di importo inferiore a 500.000 euro, servizi e forniture di importo inferiore a 209.000 euro), sarà un successivo decreto a disciplinare le modalità di pubblicazione; nel

frattempo, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale, che non impone la pubblicità sui quotidiani.

La pubblicazione sui giornali dovrà avvenire dopo 12 giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo compreso fra 500.000 e 5,2 milioni di euro, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale. Il decreto prevede la pubblicità obbligatoria sui quotidiani anche degli avvisi di postinformazione relativi agli appalti aggiudicati, sempre con le medesime modalità differenziate previste per bandi e avvisi: per i lavori, sopra soglia comunitaria, occorre la pubblicazione per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Guc; per i

lavori sotto soglia di importo maggiore o uguale a 500.000 euro, bastano un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale. Gli avvisi di postinformazione relativi a lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro possono essere pubblicati solo sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro 30 giorni dal decreto di aggiudicazione.

Il provvedimento ha anche cura di precisare che, ai fini della pubblicazione sui quotidiani locali, per area interessata si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice.

Confermata, infine, la norma che impone all'aggiudicatario il rimborso delle spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Con una nota diffusa ieri, intanto, il ministero delle infrastrutture ha specificato che la piatta-

forma telematica Anac destinata alla pubblicazione sarà disciplinata con apposito atto dell'Anac pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che fino alla piena operatività di tale piattaforma si continuerà con la pubblicazione di avvisi e bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, e sulla stampa quotidiana. Circa gli effetti giuridici della pubblicazione dei bandi e degli avvisi, aggiunge il ministero, è stabilito che, fino alla piena operatività della piattaforma Anac, continuano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o, per gli appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.

Il decreto ministeriale sul sito
www.italiaoggi.it/documenti

ItaliaOggi

Scoperchiamo i paradisi fiscali

La cronaca di oggi: il ministro delle Infrastrutture ha deciso di...
LA CORONA DEL VOTO
LA CORONA DEL VOTO
LA CORONA DEL VOTO

DIAMOND PRIVATE INVESTMENT
UN INVESTIMENTO
MOLTO PIÙ GRANDE
DI QUELLO CHE SEMBRA

Appalti, massima trasparenza

Avvisi e bandi vanno ancora pubblicati sui quotidiani

C

La cronaca di oggi: il ministro delle Infrastrutture ha deciso di...
LA CORONA DEL VOTO
LA CORONA DEL VOTO
LA CORONA DEL VOTO

Appalti, moratoria di sei mesi prima dell'entrata in vigore delle regole sui livelli di progettazione

Giuseppe Latour

Una moratoria di sei mesi prima della piena entrata in vigore delle nuove regole sui livelli di progettazione. E una corsia preferenziale per le progettazioni affidate prima della messa a regime delle nuove norme. Il decreto ministeriale sui nuovi livelli di progettazione, chiuso il percorso davanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, si avvia verso l'approvazione finale del Mit. Anche se il suo ultimo miglio si annuncia parecchio accidentato. Il Consiglio di Stato, in un durissimo parere approvato dopo la pausa natalizia, ha infatti condizionato il via libera sul testo a una serie piuttosto lunga di modifiche. Ma non solo: il Dm dovrà anche passare dalla Conferenza unificata e da Itaca, l'istituto delle Regioni che si occupa di appalti pubblici. Quindi, le correzioni in arrivo saranno molte. Su alcuni punti, però, il decreto sembra già assestato.

Uno di questi è il periodo transitorio, regolato all'articolo 37 della versione del provvedimento uscita dal ministero delle Infrastrutture. Si tratta di un passaggio strategico perché, al di là di quando sarà materialmente pubblicato il provvedimento, consente alle stazioni appaltanti di programmare meglio il loro lavoro per il prossimo futuro, introducendo in maniera morbida il sistema che, sostanzialmente, manda in pensione il vecchio preliminare. La notizia è che, dopo la pubblicazione del Dm, scatterà una moratoria di sei mesi: «Le disposizioni di cui al presente decreto – si legge – entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale». Durante questo periodo le amministrazioni dovranno affrettarsi ad aggiudicare gli ultimi progetti con il vecchio metodo, perché la norma stabilisce che «alle progettazioni affidate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le disposizioni vigenti al momento del loro affidamento».

L'entrata in vigore del decreto andrà, quindi, trattata con grande cura, perché rappresenta una piccola rivoluzione nel sistema degli appalti. Il testo, in applicazione del Dlgs n. 50 del 2016, definisce un sistema che si articolerà su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Sono tre momenti che, in base all'articolo 4, «si sviluppano senza soluzione di continuità».

L'innovazione più grande è costituita dal primo livello, che sostituirà il preliminare e che sarà rafforzato in modo consistente: l'idea è mettere a disposizione di stazioni appaltanti e imprese, con questo livello progettuale, un dato tecnico ed economico che resti fisso e non venga modificato nelle fasi successive. Quindi, il progetto di fattibilità sarà più ricco del vecchio preliminare e conterrà una serie di indagini che venivano solo accennate in passato. Anticipando quello che, nel vecchio sistema, veniva fatto nel quadro del definitivo. Dovrà anche contenere l'analisi di tutte le

possibili soluzioni alternative, «compresa la non realizzazione dell'intervento» e, oltre al tema dei costi, dovrà considerare gli impatti socio-economici, territoriali e ambientali.

Il cambiamento più rivoluzionario è che tutta la campagna di indagini sarà realizzata in sede di pianificazione dell'opera: analisi dello stato dell'immobile, analisi degli aspetti geologici, idrologici, sismici, verifica dei vincoli ambientali, storici e paesaggistici. Il progetto di fattibilità, poi, dovrà contenere gli studi specialistici effettuati per raggiungere una conoscenza adeguata del contesto territoriale in cui è inserita l'opera. Finisce, così, la stagione dei preliminari composti solo da indicazioni generiche. Questa revisione del primo livello porta, a cascata, conseguenze sui due livelli successivi che, scorrendo le pagine del decreto, escono alleggeriti in maniera consistente.

Soprattutto, sarà il progetto definitivo ad essere rivisto in maniera più sostanziosa. Se gli elaborati saranno grossomodo gli stessi inseriti nel vecchio regolamento appalti, il perimetro del definitivo risulterà complessivamente più ridotto, dal momento che una parte della progettazione di secondo livello transiterà sul primo. L'articolo 16, in questo senso, spiega che «il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica». Eventuali modifiche devono essere «specificamente motivate dal progettista». Discorso diverso per il progetto esecutivo. Il terzo livello di progettazione resterà simile al passato nel suo impianto generale, ma sarà corretto seguendo un'indicazione dell'articolo 23 del Codice, che sollecita «la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere». Quindi, dovrà contenere un piano di manutenzione dell'opera che programmi l'attività destinata a mantenere nel tempo la sua funzionalità.

Appalti/2. Commissione Ambiente, freno alle deroghe per il G7 nel decreto Sud

Giuseppe Latour

Limitare al massimo la portata della deroga per gli appalti del G7 di Taormina. È la richiesta che la commissione Ambiente della Camera ha avanzato nel suo parere sulle possibili modifiche alla legge di conversione del decreto Sud, in discussione a Montecitorio. L'articolo 7, che porta la prima grande deroga al Codice contenuto al Dlgs n. 50 del 2016, va ritoccato, con l'obiettivo di rispondere alle richieste del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone: quindi, ridurre il perimetro delle deroghe e, allo stesso tempo, garantire la massima trasparenza possibile alle procedure eccezionali.

Il problema – va ricordato – era stato sollevato proprio da Cantone nei giorni scorsi. Nel decreto approvato a fine dicembre, infatti, si attiva una procedura speciale che consente di assegnare gli appalti senza gara "per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice". Una scelta dettata dalla necessità. "Il G7 si terrà a maggio - aveva spiegato -. So che siamo a gennaio e dal punto di vista delle infrastrutture non mi risulta sia stato fatto ancora nulla». Dunque, con i tempi così stretti, queste procedure si rendono in qualche modo indispensabili. Al presidente Anac, però, non piace la portata della deroga che innesca una "procedura ipereccezionale", in carenza di una motivazione specifica e che "anche in italiano si fa fatica a comprendere". Le gare possono, infatti, essere dribblate senza "senza limiti di importo, con la richiesta di solo 5 preventivi senza alcuna indicazione di come dovranno essere richiesti".

Sulla questione, allora, è intervenuta la commissione Ambiente nel parere appena licenziato sul decreto. Allineandosi alle indicazioni del presidente Anac. All'articolo 7, secondo i deputati, bisogna specificare che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dovrebbe essere limitato a "eventi strettamente funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017". Quindi, le deroghe potranno esserci ma dovranno avere un perimetro molto definito, per evitare abusi. Ma non solo: la trasparenza va rafforzata al massimo, anche in caso di procedure eccezionali. Quindi, "nel ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli eventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017", Montecitorio chiede che "sia assicurata la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura". E non si tratta dell'unica richiesta avanzata dalla commissione. L'altro punto importante riguarda il nuovo commissario nazionale che avrà il compito di affrontare l'emergenza della depurazione delle acque. Per i deputati, gli oneri legati alla redazione dei progetti non dovranno essere caricati dal commissario sulla finanza pubblica. Quindi, le strade messe a disposizione dal decreto per realizzare gli elaborati, come le convenzioni con società in house dello Stato, dovranno essere percorse scaricando i relativi costi sui quadri economici degli interventi da realizzare.

Infrastrutture pubblico-privato, flop del project bond nonostante gli sconti fiscali

Alessandro Arona

Lanciato dal governo Monti come lo strumento chiave che avrebbe risolto il problema del finanziamento dei project financing di opere pubbliche (si vedano le dichiarazioni entusiastiche dell'allora vice-Ministro Mario Ciaccia), i project bond (obbligazioni dedicate a un singolo progetto in Pf) si sono rivelati in Italia un mezzo flop. Finora sono state lanciate 12 operazioni, per 3,4 miliardi di euro raccolti, ma in 8 casi i PB sono serviti solo a rifinanziare il debito, dunque le obbligazioni non hanno assolto il ruolo di promuovere la realizzazione delle opere in assenza o in affiancamento di banche disponibili a firmare i closing nella fase più rischiosa, quella della costruzione. Nei quattro casi di PB per la fase iniziale, inoltre, tre sono relativi a opere private nel settore fotovoltaico e fibra ottica, e solo in un caso, per l'ospedale di Este-Monselice (Padova sud) i project bond hanno assolto il ruolo che ci si aspettava: contribuire a finanziare - dunque promuovere, spingere - nuove opere pubbliche in project financing.

La mappa dell'attuazione dei project bond in Italia viene per la prima volta da uno studio curato da Luiss e Deloitte, e presentato nei giorni scorsi (scarica il testo integrale).

Il mercato italiano dei project bonds è composto da 12 operazioni, condotte tra il 2000 e il 2016, per un ammontare complessivamente emesso pari a 3,4 miliardi di euro ad integrazione di altrettanti 3,4 miliardi di euro di debito contratto con le istituzioni bancarie per i medesimi progetti. I numeri non sono dunque male, ma il problema è che finora i collocamenti di PB sono riusciti (in Otto casi su 12) solo quando le opere erano già in gestione, e dunque sono serviti solo a "dare il cambio alle banche". Un ruolo da non sottovalutare, certo, perché risolve il problema della difficoltà di trovare banche (a parte la Bei) che finanziano a lungo termine. Tuttavia: 1) non risolve il problema del closing nella fase di costruzione; 2) i casi finora chiusi in Italia sono arrivati a debito già contratto, non sono stati concordati fin dall'inizio tra concessionario e banche, e dunque non sembrano aver avuto un ruolo nella fase di start up del progetto.

In quattro casi i PB hanno finanziato la **fase di costruzione**, ma tre di questi sono relativi a opere private: 1) nel lontano 2000 l'operazione Grapes per fibra ottica (133 milioni di PB contro 151 di debito); 2) nel 2010 l'impianto fotovoltaico SunPuglia (3 milioni di PB e 49 di debito); 3) nel 2011 il fotovoltaico di First Reserve sempre in Puglia (2 milioni di PB e 12 di debito). Solo in un caso i project bond hanno contribuito alla fase di costruzione, per ***l'ospedale di Este Monselice*** (Padova Sud): 29 milioni con i PB e 82 a debito.

Tra i **rifinanziamenti**, oltre a tre operazioni nel settore energia (opere private), di cui una molto grande per l'acquisto di una quota di Rnet Rete gas (2014, PN da 1.394 milioni e 1.807 di debito), hanno riguardato infrastrutture pubbliche in tre casi: 1) 2016 Passante di Mestre, rifinanziamento con PB per 830 milioni, debito a 335 mln; 2) 2015 ospedale di Udine, cogenerazione (33 contro 27

milioni); 3) 2015 ospedale di Garbagnate, 25 milioni da project bond e 12 a debito; 4) metrò 5 di Milano (sempre rifinanziamento), 150 milioni da PB e 430 a debito.

Tra il 2014 e il 2015 la Bei ha gestito per conto della Commissione europea l'esperimento Project bond Iniziative, sostenendo nove operazioni di costruzione in project financing, per 4,28 miliardi di project bond su un costo delle opere di 5,8, ma nessuna di queste ha riguardato l'Italia, per mancanza di progetti appetibili. Tre operazioni riguardavano i trasporti: un'autostrada in Germania da 773 milioni, il porto di Calais in Francia (863), un'autostrada in Irlanda (169 mln); negli altri casi energia e telecomunicazioni. La Bei sosteneva i PB con garanzie fornite ai sottoscrittori.

GLI SCONTI FISCALI

Allo scopo di incentivarne l'impiego e la diffusione, i project bonds beneficiano in Italia delle seguenti tre importanti misure agevolative (disegnate nell'ambito del Decreto Sviluppo del Governo Monti):

A) applicazione della ritenuta ridotta del 12,5% (anzichè del 20%) sugli interessi corrisposti ai sottoscrittori di project bonds, ovvero esenzione da imposizione per determinati soggetti (es. sottoscrittori non residenti facenti parte della c.d. white list);

B) deducibilità degli interessi passivi (da corrispondere sui project bonds emessi) a favore dei soggetti emittenti, ovvero non applicazione dei limiti alla deduzione previsti dall'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in relazione ai relativi interessi, con conseguente assoggettamento di tali componenti negativi di reddito alle norme "generali" che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa;

C) applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a € 168 per ciascuna imposta applicabile) sulle garanzie prestate a sostegno delle emissioni di project bonds.

Il predetto regime fiscale (aliquota del 12,5%) è stato inizialmente applicato ai project bonds emessi nei tre anni successivi all'entrata in vigore del Decreto Sviluppo – ovvero entro il 26 giugno 2015 – rimanendo applicabile per tutta la durata del prestito obbligazionario. Successivamente, il Decreto Sblocca Italia ha reso permanente la predetta aliquota agevolata della ritenuta sugli interessi (equiparata a quella prevista per i titoli di Stato



RED GALLERY

A Klimahouse REDArt® e REDAir® si mettono in mostra.

>> BUILD RED

KLIHAHOUSE BOLZANO 26-29 GENNAIO 2017
SETTORE CD STAND 25/42

ROCKWOOL®
FIRE SAFE INSULATION

Notizie e Servizi

Prodotti

Tecnici e Imprese

Normativa

Forum

Bim&Cad



NORMATIVA
Sismabonus, Delrio:
'classificazione sismica
entro febbraio'



LAVORI PUBBLICI
Appalti, in vigore le nuove
regole per la pubblicazione
dei bandi



NORMATIVA
Recupero a fini abitativo dei
sottotetti, quando è
possibile?

NORMATIVA

Sismabonus, Delrio: 'classificazione sismica entro febbraio'

di Paola Mammarella

#27/01/2017

0 Commenti

L'annuncio durante un incontro con l'Associazione degli edili sul
rilancio del settore costruzioni

6 3 0
f Consiglia Tweet 8+ 1 Commenti



27/01/2017 – Le linee guida sulla classificazione sismica degli edifici
arriveranno entro febbraio e si rispetteranno i termini indicati dalla

Blumatica Diagnosi Energetica
UNI CEI EN 16247-1-2, UNI CEI /TR 11428,
Linee Guida CTI
Diagnosi energetica e
interventi di miglioramento
energetico su qualsiasi
tipologia di edificio
Scopri di più →

VELUX®



Consulenza
gratuita di un
progettista
VELUX

Prenota

Le più lette



NORMATIVA
Il Piano Casa continua:
ecco tutte le proroghe
30/12/2016



NORMATIVA
Autorizzazione
paesaggistica
semplificata verso il
traguardo
20/01/2017



RISPARMIO ENERGETICO
Obbligo termovalvole, il
CNI spiega come
certificare l'esonero
03/01/2017

legge di Bilancio 2017. Lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, durante un incontro con il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia.

L'incontro ha riguardato ad ampio raggio la crisi del settore edile, che potrebbe vivere un nuovo slancio proprio grazie agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza.

Sismobonus e classi sismiche

Stando alle parole di Delrio, il decreto dovrebbe quindi vedere la luce entro il 28 febbraio 2017, data indicata dalla legge di Bilancio.

Le linee guida sulla classificazione sismica degli edifici, lo ricordiamo, completeranno il quadro del **Sismabonus**, cioè il sistema di incentivi riconosciuto a chi avvierà interventi per il miglioramento sismico.

La **Legge di Bilancio 2017** riconosce una detrazione fiscale del **50%**, con tetto di spesa incentivabile a 96mila euro e rimborso in cinque anni, per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2017 fino al **31 dicembre 2021** sugli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003). L'incentivo cresce a seconda dei risultati raggiunti con l'intervento: ai lavori che comportano un miglioramento di una o due classi di rischio è riconosciuto un bonus del **70%** o dell'**80%** delle spese sostenute; rientrano nelle spese incentivabili anche quelle per la classificazione e la verifica sismica.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE

Nei **condomini** il bonus fiscale parte dal 50%, ma può arrivare al **75%** e **85%** in presenza di miglioramenti di una o due classi di rischio riguardanti tutto l'edificio. Il tetto di spesa incentivabile è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio. I condomini possono **cedere il credito** di imposta corrispondente alla quota di detrazione spettante ai fornitori che effettuano gli interventi o ad altri soggetti privati, tranne banche e altri intermediari finanziari.

Le **linee guida** sono fondamentali per il decollo del Sismabonus, perché permetteranno di valutare i miglioramenti ottenuti con gli interventi e, quindi, di usufruire di **percentuali di bonus maggiori**. Stando alle anticipazioni più volte comunicate dal Governo, il decreto dovrebbe introdurre **sei classi, dalla A alla F**, che indicheranno il rischio cui è sottoposto l'edificio e il modo in cui risponde ad un evento sismico.

Lo strumento consentirà di misurare il **miglioramento**



NORMATIVA

Catasto, dalle Entrate il software 'Scrivania del Territorio'

29/12/2016



NORMATIVA

Termovalvole, il Milleproroghe rinvia l'obbligo al 30 giugno 2017

29/12/2016



NORMATIVA

Scia, una guida per cittadini, imprese e Amministrazioni

17/01/2017



NORMATIVA

Piano Casa, il Lazio vara la mini proroga fino al 31 maggio 2017

04/01/2017



LAVORI PUBBLICI

Bando Periferie, ecco la graduatoria dei 120 Comuni vincitori

09/01/2017

Le più commentate



PROGETTAZIONE

Cavalcavia di Lecco, come e perché è crollato

31/10/2016



PROFESSIONE

Geologi, un bollino blu certificherà la qualità del lavoro intellettuale

11/01/2017



LAVORI PUBBLICI

Appalti sotto soglia, pronte le linee guida definitive dell'Anac

14/11/2016



PROFESSIONE

Redditi dei professionisti, quelli dei tecnici sono i più bassi

16/12/2016

antisismico generato da un intervento di messa in sicurezza non solo dal punto di vista **strutturale**, ma anche da quello **economico**. In base alle condizioni degli edifici, verranno misurati infatti i costi necessari per riparare i danni causati da un terremoto.

Nelle linee guida ci saranno inoltre le indicazioni cui i **professionisti** dovranno attenersi per classificare l'immobile e certificare il miglioramento ottenuto con l'intervento.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su [Facebook](#), [Twitter](#) e [Google+](#)

© Riproduzione riservata



Norme correlate



Legge dello Stato 11/12/2016 n.232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di Bilancio 2017)

Approfondimenti

- [Sismabonus e adeguamento antisismico](#)

Notizie correlate

FOCUS Lavori in condominio, come sfruttare le detrazioni fino all'85%

05/01/2017

NORMATIVA Sismabonus, via depotenziato alle nuove regole

23/12/2016

NORMATIVA Ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni: approvata la Legge di Bilancio 2017

07/12/2016

NORMATIVA Sismabonus, Delrio: 'subito le linee guida per la classificazione sismica degli edifici'

02/11/2016

NORMATIVA Terremoto, 'Casa Italia' punterà su sismabonus e fascicolo di fabbricato

02/09/2016

SICUREZZA Rischio sismico, **Ance** propone la detrazione del 100% delle diagnosi statiche

02/09/2016

NORMATIVA Antisismica, pronte le linee guida per la classificazione degli edifici

25/05/2016



NORMATIVA

Sismabonus, Delrio: 'subito le linee guida per la classificazione sismica degli edifici'

02/11/2016



PROGETTAZIONE

Ponti, le ultime soluzioni adottate in Italia

14/11/2016



NORMATIVA

In vigore il 'Decreto Scia 2', ecco cosa cambia

12/12/2016



NORMATIVA

Amianto, un testo unico metterà ordine nella normativa italiana

30/11/2016

